

COMUNE DI CINQUEFRONDI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022
e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Rosario Morgante

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 14 del 30.10.2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'organo di revisione ha:


- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali -,

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, del Comune di Cinquefrondi che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Cinquefrondi, 30/10/2020

Il Revisore Unico
Rag. Rosario Morgante





Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	
ACCERTAMENTI PRELIMINARI.....	
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019	
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022	
Riepilogo generale entrate e spese per titoli.....	
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	
Previsioni di cassa	
Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022	
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	
La nota integrativa.....	
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	
Verifica della coerenza interna.....	
Verifica della coerenza esterna	
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022.....	
A) ENTRATE	
Entrate da fiscalità locale	
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	
Sanzioni amministrative da codice della strada	
Proventi dei beni dell'ente.....	
Proventi dei servizi pubblici.....	
B) SPESE	
Spese di personale	
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	
Fondo di riserva di competenza	
Fondi per spese potenziali	
Fondo di riserva di cassa	
ORGANISMI PARTECIPATI.....	
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	
INDEBITAMENTO.....	
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	
CONCLUSIONI.....	

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Rag. Rosario Morgante, revisore unico, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 31 del 24 maggio 2019,

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando la Parte II del D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011;
 - che in data 21.10.2020 ha ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla Giunta Comunale in data 30.09.2020 con deliberazione n. 81, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo;
-
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
 - visto lo Statuto dell'ente, con riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
 - visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità,

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 267/2000.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

L'art. 52 del decreto legge n. 104 del 14/08/2020, c.d. *Manovra di Agosto*, il cui oggetto è: "Semplificazione adempimenti tesoriere degli enti locali", ha previsto l'abrogazione dei commi 4 e 6 dell'articolo 163 e del comma 9-bis dell'articolo 175 del Tuel, nonché la modifica del testo dell'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011. Nello specifico l'art. 163 comma 4 del Tuel prevedeva che all'avvio dell'esercizio provvisorio (o della gestione provvisoria) l'ente trasmettesse al proprio tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo – gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. Con la sua abrogazione, è venuto meno tale obbligo di comunicazione.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei Responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, c. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

Al bilancio di previsione sono stati allegati i documenti di cui all'art. 11, c. 3, del D.Lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione. Il Piano risulta allegato al bilancio di previsione.

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 15 del 23.07.2020 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 08 in data 01.07.2020, si evidenzia che:

- il Responsabile del servizio finanziario in sede di attività finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio non ha evidenziato situazioni di squilibrio;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono stati richiesti finanziamenti straordinari ad organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) negativo;
- nel corso dell'esercizio l'ente ha provveduto al recupero di quote di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui;
- nel corso dell'esercizio 2019 l'ente ha proceduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 12.753,13 - per sentenze esecutive -, i cui atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione della Corte dei Conti.

L'Organo di revisione, nel corso dell'esercizio finanziario 2019, **ha rilevato** anomalie gestionali e suggerito misure correttive, inerenti le seguenti tematiche principali:

Settore riscossione tributi locali

Da una prima analisi sulle procedure amministrative ed organizzative poste in essere dall'Amministrazione comunale per la riscossione delle principali entrate proprie (sia tributarie che patrimoniali), è emersa la necessità di porre in essere una significativa attività tendente a contrastare fenomeni di evasione dei vari tributi locali. L'esigenza di migliorare la gestione dell'imposizione tributaria e della conseguente riscossione volontaria e coattiva dei crediti esigibili, è condizione essenziale per garantire gli equilibri generali di bilancio e una maggiore autonomia finanziaria. La trasformazione dei trasferimenti erariali in autonomia tributaria non è stata sufficientemente supportata in termini organizzativi da parte degli enti locali. In molti casi, nonostante l'aggravarsi delle funzioni, delle masse gestite e dei nuovi tributi da regolamentare ed accertare, gli uffici tributi hanno continuato ad operare, nella migliore delle ipotesi, con le stesse risorse umane e con le stesse tecnologie informatiche. Gli esiti della riscossione volontaria e coattiva dipendono, in larga misura, dalla tempestività e dalla qualità delle azioni poste in essere dall'ufficio tributi nonché dalla quantità e dalla qualità delle informazioni patrimoniali e reddituali riscontrabili sui soggetti debitori. La gestione delle entrate tributarie, ampliabile anche alle entrate extra-tributarie e patrimoniali, è un processo organizzativo fondamentale su cui è necessario porre attenzione. La scelta del federalismo fiscale ha privato i Comuni di entrate certe e consistenti provenienti dallo Stato (circa il 70% delle entrate era costituito dai trasferimenti statali, adesso la percentuale non supera il 30%) a favore delle entrate tributarie gestite direttamente dagli stessi (ICI, Imu, Tarsu, Tosap, ecc.). Il sistema della riscossione, dell'accertamento, della liquidazione e della rendicontazione di ciascun tributo, dovrebbe essere effettuato in ogni sua singola fase, con risorse umane, strumentali e metodologie qualificate. Una puntuale e programmata organizzazione dell'attività di verifica e di controllo degli uffici tributi migliora la gestione e rende efficace la

riscossione, valorizzando principi di equità e di solidarietà tributaria. L'attività di accertamento non deve rappresentare una gestione passiva dei termini di prescrizione, che impone la notifica degli accertamenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Al riguardo, tra gli obiettivi da raggiungere (tempistica dei controlli), che l'Amministrazione comunale di questo ente ha previsto con l'atto deliberativo n. 70 del 28 maggio 2019 (Atto di indirizzo per la riduzione dei tempi di invio degli avvisi di accertamento), vi è quello, a regime, di effettuare i controlli tributari non oltre i due anni successivi al periodo sottoposto a verifica. Tale risultato, come quello di ottenere in generale una gestione delle entrate proprie corrispondente a criteri di economicità, efficacia ed efficienza, è realizzabile a condizione di investire nelle competenze del personale interno all'Amministrazione comunale, dotare l'ufficio tributi di tecnologia avanzata e autonomia professionale, nonché di idonee banche dati tributarie a cui attingere. A tal fine, con deliberazione della G.M. n. 64 del 13 maggio 2019, si è provveduto ad incrementare l'organico dell'Ufficio tributi destinando allo stesso una nuova unità lavorativa. Inoltre, con deliberazione della G.M. n. 71 del 28 maggio 2019, al fine di velocizzare il processo gestionale delle entrate per il servizio idrico integrato, sono stati stabiliti tempi e modalità per la formazione delle liste di carico al primo semestre 2019, la cui scadenza di pagamento è stata prevista entro il mese di dicembre del medesimo anno.

Andamento flussi di cassa

E' evidente l'urgenza e la necessità di porre in essere un'analisi periodica e costante dei flussi di cassa, mediante un - monitoraggio concomitante con la gestione -, al fine di prevenire situazioni di tensione finanziaria tra riscossioni e pagamenti e, quindi, ridurre il ricorso alle anticipazioni del tesoriere. Tale attività non può prescindere da una efficace gestione e controllo periodico sull'andamento delle entrate proprie (tributarie ed extratributarie). Inoltre, perseguire regolari flussi di cassa consente all'ente di poter adempiere agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto delle disposizioni comunitarie. E' noto che la direttiva europea relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali prevede che le amministrazioni pubbliche paghino i loro debiti commerciali entro 30 (o, nei casi previsti, 60) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Tale direttiva è stata recepita con il D.Lgs n. 231 del 2002, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, i cui artt. 3 e 6 stabiliscono che, in caso di violazione dei termini di pagamento, la pubblica amministrazione è obbligata a corrispondere interessi moratori nella misura di 8 punti percentuali superiori al saggio legale (indipendentemente da un atto di costituzione in mora), a rimborsare le spese sostenute dall'operatore economico per il recupero del corrispettivo e a risarcire il danno.

Il legislatore, nel tempo, è intervenuto con una serie organica e strutturale di misure finalizzate al rispetto dei tempi di pagamento e ad evitare il riformarsi di uno *stock* di debito scaduto e non pagato.

In primo luogo, il decreto legge n. 35 del 2013, prendendo atto di una situazione patologica delle gestioni territoriali che non si erano curate di allineare le possibilità di spesa alle risorse realmente disponibili, ha introdotto l'anticipazione di liquidità con la finalità di consentire alle amministrazioni territoriali pagamenti per spese già effettuate, con conseguente consegna di beni e servizi da parte dei fornitori, ma senza corresponsione del prezzo pattuito, perché le coperture formalmente previste nei bilanci degli enti non avevano trovato effettiva realizzazione. *La ratio di tale istituto, che si ricava dalla genesi del decreto legge e dai suoi lavori preparatori, è quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione dell'anticipazione stessa così da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell'anticipazione"* (cfr. sent. 181/2015, 89/2017; vedi anche sent. n. 49/2018).

Situazione debitoria Regione Calabria per Servizio idropotabile per il periodo 1981/2004

L'importo complessivo dei debiti per fornitura idrica, maturati per il periodo 1981/2004, per come indicato dalla Regione Calabria, ammonterebbe ad euro 3.737.516,19, importo questo da sempre contestato da questo Comune. Al riguardo, si riassumono gli atti deliberativi mediante i quali l'Ente, nel corso degli anni, ha ripetutamente manifestato i motivi e le ragioni per le quali si è sempre opposto alle pretese di pagamento avanzate della Regione:

<i>N. e data Deliberazione</i>	<i>Organo deliberante</i>	<i>Oggetto</i>
n. 171 del 23.02.1994	Giunta Comunale	Determinazione somme dovute alla Regione Calabria per gestione acquedotto – Richiesta gestione diretta
n. 144 del 23.02.1995	Giunta Comunale	Contestazione richiesta dalla Regione Calabria per rimborso acqua potabile – Disdetta convenzione
n. 88 del 13.02.1996	Giunta Comunale	Contestazione nota Regione Calabria – Calcolo presuntivo canone acqua anno 1996
n. 171 del 18.03.1997	Giunta Comunale	Contestazione nota Regione Calabria – Calcolo presuntivo canone acqua anno 1997
n. 78 del 10.03.1998	Giunta Comunale	Contestazione nota Regione Calabria – Calcolo presuntivo canone acqua 1998
n. 163 del 21.04.1998	Giunta Comunale	Situazione debitoria fornitura idrica
n. 110 del 12.10.2000	Giunta Comunale	Opposizione alla richiesta della Regione Calabria circa la situazione debitoria per fornitura idrica – controdeduzioni – individuazione di legale di fiducia dell'Amministrazione per la tutela delle ragioni dell'Ente
n. 27 del 09.03.2004	Giunta Comunale	Opposizione alla richiesta della Regione Calabria circa la situazione debitoria per fornitura idrica
n. 198 del 21.12.2007	Giunta Comunale	Opposizione alla richiesta della Regione Calabria circa la situazione debitoria per fornitura idrica
n. 51 del 07.05.2012	Giunta Comunale	Opposizione alla richiesta della Regione Calabria circa la situazione debitoria per fornitura idrica

Nonostante la pretesa creditoria sia stata reiteratamente oggetto di contestazione da parte dell'Ente, nel corso degli anni trascorsi non si è pervenuti ad una definizione precisa in ordine allo stato dei rapporti di credito e debito tra Regione Calabria e Comune.

Con nota prot. n. 8249 del 25/7/2019, l'Ente ha proposto alla Regione Calabria "Settore LL.PP. – Risorse idriche", un accordo transattivo per la definizione bonaria dei corrispettivi dovuti per la fornitura del servizio idrico relativamente al periodo 1981/2004, per l'importo complessivo di € 600.000,00, con pagamento immediato di € 50.000,00 e rateizzazione del residuo. La stessa non ha avuto alcun riscontro da parte dell'Ente regionale.

Inoltre, risulta intrapresa dalla Regione Calabria, nei confronti dell'Ente, azione giudiziale per il recupero del credito in esame, mediante notifica del Decreto Dirigenziale n. 1483 del 14.02.2020 di ingiunzione della somma complessiva di euro 5.747.368,09 (comprensiva della sanzione amministrativa ed interessi legali). La notifica del predetto atto ingiuntivo risulta pervenuta al Comune in data 18 febbraio 2020 – Prot. n. 1966. La Giunta Comunale, con deliberazione n. 19 del 06.03.2020, ha conferito incarico all'Avv. Marcello Nardi di Cosenza di proporre impugnazione avverso tale decreto dirigenziale. Quest'ultimo, con **atto di citazione in opposizione** ha promosso il giudizio secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice (Tribunale di Catanzaro), eccependo innanzitutto l'intervenuta prescrizione dell'obbligazione, e secondariamente l'estrema indeterminatezza della richiesta e carenza di motivazione dell'ingiunzione nonché la violazione e falsa applicazione di disposizioni normative (in particolare l'art.13 del D.Lgs. n. 471/77 e l'art.17 del D.Lgs. n. 472/97). Inoltre, con il medesimo atto di opposizione è stata formulata richiesta di sospensiva dell'esecutività del Decreto Dirigenziale in

argomento. Al momento di redazione della presente relazione il procedimento amministrativo è nella fase introduttiva. Nelle scritture contabili dell'Ente, alla data del 31/12/2019, risultano presenti residui passivi per il periodo 1981/2004 pari a euro 342.280,69. Inoltre, il Comune non ha proceduto a costituire un fondo rischi potenziali.

La gestione dell'esercizio 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione che presenta un **disavanzo** da recuperare di Euro 2.297.060,03 come risulta dai seguenti elementi:

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

	2017	2018	2019
Risultato d'amministrazione (A)	2.431.073,49	3.065.523,24	3.429.124,34
Parte accantonata (B)	2.903.553,67	3.773.456,68	5.231.203,49
Parte vincolata (C)	863.381,82	576.718,85	494.980,88
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00	0,00
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	-1.335.862,00	1.284.652,29	-2.297.060,03

La situazione di cassa dell'ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2017	2018	2019
Disponibilità:	0,00	80.525,18	0,00
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00
anticipazioni non estinte al 31/12	708.240,91	0,00	15.749,16

L'ente **non ha** provveduto alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria. L'anticipazione di cassa **non** restituita al 31/12/2019 ammonta ad euro 15.749,16 e corrisponde all'importo iscritto tra i residui passivi del titolo 5.

L'ente **non si** è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

Il risultato di amministrazione al 31/12/2019 è migliorato rispetto al disavanzo al 1/1/2019 per un importo pari o superiore al disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui applicato al bilancio 2019 (riaccertamento straordinario residui risultanti alla data del 01.01.2015 di cui alla deliberazione di Giunta n. 46 del 27.05.2015).

La composizione e la modalità di recupero del disavanzo da riaccertamento è la seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
MAGGIORE DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI all '1.01.2015	1.535.359,72
QUOTA ANNUA DEL DISAVANZO APPLICATO AL BILANCIO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	51.178,66

Determinazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

Il fondo accantonato nel rendiconto 2019 – secondo le regole del metodo ordinario - è stato determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come completamento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

Come previsto dal principio contabile 4/2 a decorrere dal rendiconto 2019 non è più possibile utilizzare il metodo semplificato.

Il Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162) prevede disposizioni per il ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019.

In particolare, per gli enti che avevano utilizzato il metodo semplificato il disavanzo che si determinerà dalla differenza tra l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 e l'importo del FCDE accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019, potrà essere ripianato in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021, in quote annuali costanti.

Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del Consiglio comunale dell'ente locale, con il parere dell'Organo di revisione contabile, entro 45 giorni dall'approvazione del Rendiconto 2019.

Ai fini del ripiano del disavanzo possono essere utilizzate:

- *le economie di spesa;*
- *tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione;*
- *i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale.*

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 4.443.213,19.

In sede di approvazione del Rendiconto 2019 è **emerso**, in ragione delle diverse modalità di calcolo dell'accantonamento all'FCDE, un disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art. 39^{quater} del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, pari a euro 1.173.526,72.

La quota annua da recuperare è pari a euro 78.235,11.

Nella stessa seduta di approvazione del rendiconto 2019, il Consiglio comunale ha deliberato il ripiano del maggiore disavanzo in 15 annualità con decorrenza dall'esercizio 2021.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione ha verificato che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

L'impostazione del documento contabile è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con l'accertato/impegnato del rendiconto approvato per l'anno 2019 sono così formulate:



BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		RENDICONTO 2019			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	2.389.734,85	1.682.691,47	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	80.525,18	0,00		
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.109.731,25	previsione di competenza previsione di cassa	2.927.662,00 3.438.739,29	2.742.988,00 2.483.512,54	3.097.647,00	3.063.647,00
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	372.765,14	previsione di competenza previsione di cassa	888.274,00 908.409,91	1.116.330,82 1.128.177,85	679.133,00	679.133,00
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	4.328.707,18	previsione di competenza previsione di cassa	1.176.553,00 2.842.103,73	1.090.502,00 853.500,63	1.083.945,00	1.083.945,00
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	1.549.797,33	previsione di competenza previsione di cassa	586.465,00 1.459.920,35	314.465,00 867.464,80	7.082.790,92	2.885.550,00
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	299.603,26	previsione di competenza previsione di cassa	52.301,00 399.755,00	1.050.701,72 1.220.304,98	0,00	0,00
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	6.000.000,00 6.000.000,00	6.000.000,00 3.100.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	20.068,12	previsione di competenza previsione di cassa	3.550.237,00 3.573.727,15	3.550.237,00 3.570.305,12	3.550.237,00	3.550.237,00
	TOTALE TITOLI	9.680.672,28	previsione di competenza previsione di cassa	15.181.492,00 18.622.655,43	15.865.224,54 13.223.265,92	21.493.752,92	17.262.512,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	9.680.672,28	previsione di competenza previsione di cassa	17.571.226,85 18.703.180,61	17.547.916,01 13.223.265,92	21.493.752,92	17.262.512,00

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		RENDICONTO 2019	PREVISIONI		
					ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			51.178,66	51.178,66	129.413,77	129.413,77
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.242.812,74	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato	4.935.043,35 0,00 (0,00)	4.880.136,25 0,00 0,00	4.635.984,23 0,00 (0,00)	4.597.405,23 0,00 (0,00)
			previsione di cassa	5.638.806,72	5.104.468,62		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.135.119,26	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato	2.886.826,85 0,00 (0,00)	1.977.706,47 0,00 0,00	7.061.740,92 0,00 (0,00)	2.864.500,00 0,00 (0,00)
			previsione di cassa	3.136.673,46	1.238.180,46		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 (0,00)	0 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	14.955,59	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato	147.940,99 0,00 (0,00)	1.088.657,63 0,00 0,00	116.377,00 0,00 (0,00)	120.956,00 0,00 (0,00)
			previsione di cassa	136.440,99	37.955,91		
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	15.749,16	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato	6.000.000,00 0,00 (0,00)	6.000.000,00 0,00 0,00	6.000.000,00 0,00 (0,00)	6.000.000,00 0,00 (0,00)
			previsione di cassa	6.000.000,00	3.115.749,16	3.115.749,16	
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	160.219,72	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato	3.550.237,00 0,00 (0,00)	3.550.237,00 0,00 0,00	3.550.237,00 0,00 (0,00)	3.550.237,00 0,00 (0,00)
			previsione di cassa	3.673.064,68	3.710.456,72		
	TOTALE TITOLI	4.568.856,47	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato	17.520.048,19 0,00 0,00	17.496.737,35 0,00 0,00	21.364.339,15 0,00 0,00	17.133.098,23 0,00 0,00
			previsione di cassa	18.584.985,85	13.206.810,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.568.856,47	previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato	17.571.226,85 0,00 0,00	17.547.916,01 0,00 0,00	21.493.752,92 0,00 0,00	17.262.512,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	18.584.985,85	13.206.810,87		

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Disavanzo da riaccertamento straordinario residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, e del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, l'Ente ha evidenziato un maggiore disavanzo da ripianare al 1° gennaio 2015, rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, di euro 1.535.359,72. Relativamente alle modalità e tempi di copertura, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 20.08.2015, ha provveduto ad approvare il piano di rientro (trentennale) del predetto maggior disavanzo di amministrazione, iscrivendo nei bilanci di previsione, a partire dal 2015, la relativa quota annuale ammontante a euro 51.178,66.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 5.4), è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2020	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	1.682.691,47
FPV di parte corrente applicato	0,00
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	1.444.930,03
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	237.761,44
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	1.682.691,47
FPV corrente:	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	1.444.930,03
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	1.444.930,03
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	237.761,44
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	237.761,44
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2020

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate corr. non vinc. in deroga per reimp. impegni assunti sull'es. a cui il rendic. si riferisce, non divenuti es.	0,00
Entrate diverse per reimp. di impegni assunti sull'es. a cui il rendic. si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	0,00
Entrata in conto capitale	1.444.930,03
Assunzione prestiti/indebitamento	237.761,44
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	1.682.691,47
TOTALE	1.682.691,47

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.483.512,54
2	Trasferimenti correnti	1.128.177,85
3	Entrate extratributarie	853.500,63
4	Entrate in conto capitale	867.464,80
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	1.220.304,98
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.100.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.570.305,12
TOTALE TITOLI		13.223.265,92

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
1	Spese correnti	5.104.468,62
2	Spese in conto capitale	1.238.180,46
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	37.955,91
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	3.115.749,16
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.710.456,72
TOTALE TITOLI		13.206.810,87
SALDO DI CASSA		16.455,05

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6, dell'art.162, del TUEL.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'ente **non** si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza tra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA - RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		0,00	0,00	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.109.731,25	2.742.988,00	5.852.719,25	2.483.512,54
2	Trasferimenti correnti	372.765,14	1.116.330,82	1.489.095,96	1.128.177,85
3	Entrate extratributarie	4.328.707,18	1.090.502,00	5.419.209,18	853.500,63
4	Entrate in conto capitale	1.549.797,33	314.465,00	1.864.262,33	867.464,80
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	299.603,26	1.050.701,72	1.350.304,98	1.220.304,98
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	6.000.000,00	6.000.000,00	3.100.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	20.068,12	3.550.237,00	3.570.305,12	3.570.305,12
	TOTALE TITOLI	9.680.672,28	15.865.224,54	25.545.896,82	13.223.265,92
	TOTALE ENTRATE	9.680.672,28	15.865.224,54	25.545.896,82	13.223.265,92

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese Correnti	3.421.274,00	4.880.136,25	8.301.410,25	5.104.468,62
2	Spese In Conto Capitale	1.135.119,26	1.977.706,47	3.112.825,73	1.238.180,46
3	Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Di Prestiti	14.955,59	1.088.657,63	1.103.613,22	37.955,91
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere	15.749,16	6.000.000,00	6.015.749,16	3.115.749,16
7	Spese Per Conto Terzi e Partite Di Giro	160.219,72	3.550.237,00	3.710.456,72	3.710.456,72
	TOTALE SPESE	4.747.317,73	17.496.737,35	22.244.055,08	13.206.810,87
	SALDO DI CASSA				16.455,05

Il comma 555, art. 1, della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019), al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dall'art. 162, comma 6, del TUEL, sono così rappresentati:

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		Compet. 2020	Compet. 2021	Compet. 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	0,00	
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	51.178,66	129.413,77	129.413,77
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.949.820,82 0,00	4.860.725,00 0,00	4.826.725,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	4.880.136,25 0,00 417.137,00	4.635.984,23 0,00 448.943,00	4.597.405,23 0,00 448.943,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	1.088.657,63 0,00 1.050.701,72	116.377,00 0,00 0,00	120.956,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-1.070.151,72	-21.050,00	-21.050,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, TUEL				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.076.501,72 0,00	25.800,00 0,00	25.800,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	6.350,00	4.750,00	4.750,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

Comune di Cinquefrondi

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	-	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		0,00	0,00	0,00

Relativamente all'equilibrio di parte corrente, con particolare riferimento all'esercizio 2020, si evidenzia che:

a) l'importo di euro 1.076.501,72 (lett.I) di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente, comprende l'anticipazione di liquidità ottenuta, ai sensi degli artt. 115 e 116 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (D.L. Rilancio), dalla Cassa depositi e prestiti, al fine di estinguere i <<debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali>>. L'importo erogato è pari a euro 1.050.701,72;

b) l'importo di euro 6.350,00 (lett.L) di entrate di parte corrente destinate a spese del Titolo secondo sono costituite da:

- euro 3.750,00 quota derivante dall'entrata riferita al servizio idrico integrato destinata all'acquisto di misuratori per il consumo dell'acqua;
- euro 1.000,00 quota derivante dalla gestione Commissione mandamentale elettorale destinata all'acquisto di apparecchiature informatiche;
- euro 1.600,00 quota derivante da entrate correnti destinata all'acquisto di strumenti informatici e arredi.

Durante la gestione 2020 gli enti dovranno tendere al raggiungimento degli equilibri che saranno verificati in base ai nuovi schemi di cui all'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019 (cfr. paragrafo "Verifica della coerenza esterna - Equilibri di finanza pubblica").

In particolare, nella riunione dell'11 dicembre 2019, Arconet ha precisato che, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio" (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, e il principio contabile applicato 4/1 al punto 9.11.3, distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi per importi costanti nel tempo.

Nel bilancio in esame sono previste le seguenti entrate e spese non ricorrenti:

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Recupero evasione tributaria	112.000,00	311.236,00	277.236,00
Trasferimento compensativo Imu settore turistico art. 177, c. 2, DL 34/20	295,00	0	0
Trasferimento compensativo minori entrate Tosap art. 181, c.5, DL 34/2020	1.957,00	0	0
Contributo di solidarietà alimentare	63.794,00	0	0
Contributo disinfezione e sanificazione art. 114 DL 18/2020	3.051,07	0	0
Contributo per lavoro straordinario Polizia locale art. 115 DL 18/2020	667,16	0	0
Fondo per esercizio funzioni fondamentali art. 106 DL 34/2020	270.285,00	0	0
Totale	452.049,23	311.236,00	277.236,00

Spese del Titolo 1° non ricorrenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Spesa per misure urgenti solidarietà alimentare	63.794,00	0	0
Spesa per centri estivi con contributo Miur	23.222,30	0	0
Spesa sostegno nuclei familiari con contributo regionale	35.273,29	0	0
Contributo alla Parrocchia con raccolta fondi emergenza coronavirus	3.950,00	0	0
Spese per elezioni amministrative	4.400,00	0	0
Sgravi e rimborsi di quote non dovute di tributi e altri proventi	7.071,00	0	0
Riconoscimento debiti fuori bilancio	2.000,00	0	0
Spesa per bonifica anagrafe	5.000,00	0	0
Totale	144.710,59	0	0

L'assegnazione derivante dall'articolo 106, del decreto legge n. 34, è finalizzata a "concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza Covid-19". Il riparto tiene conto dei "fabbisogni di spesa", delle "minori entrate, al netto delle minori spese", nonché delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. Si tratta, quindi, di un ristoro di perdite di gettito e di maggiori oneri non altrimenti ristorati, al netto di eventuali minori spese, connesso all'emergenza inedita dovuta alla pandemia da virus COVID-19 e alla crisi economica da questa innescata.

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma, 5 dell'art.11, del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio contabile applicato 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.



VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI***Verifica della coerenza interna***

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-22 siano coerenti con il Documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato predisposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 80 del 30.09.2020, tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011).

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 13 del 27.10.2020 attestando la sua coerenza e attendibilità contabile rispetto al bilancio di previsione 2020-2022.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup o le specifiche singole delibere inerenti i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 ed è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 11 del 09.06.2020.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2020-2022.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 23 in data 27.12.2019 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, D.L. n. 112/2008)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 09.06.2020

Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) stabiliscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) utilizzano sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Pertanto, con decorrenza 2019, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto dal *prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto*, Allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 (comma 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.

Le Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera 20/2019 hanno statuito che le nuove regole di finanza pubblica non hanno portato all'abrogazione implicita dell'art.9 della legge 243/2012, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'attivazione di nuovo indebitamento.

In dettaglio, i commi 820 e 821 della legge di bilancio per il 2019, n. 145/2018, hanno disposto:

820. *A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

821. *Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

Sul punto si segnalano due interventi:

- Il parere di Arconet nella seduta dell'11 dicembre 2019
- L'intervento delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (delibera 20/2019)

Il parere di Arconet

Con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si rappresenta che, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio" (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Il parere delle Sezioni riunite della Corte dei Conti

Con la delibera n. 20/2019 le Sezioni riunite della Corte dei conti sono intervenute sul tema delicato dei rapporti fra il saldo di finanza pubblica (di matrice europea) individuato dalla legge rinforzata 243/2012 e gli equilibri di bilancio previsti dalle regole contabili armonizzate, derivanti dal decreto legislativo 118/2011, che disciplinano i bilanci di regioni ed enti locali. Il tutto anche alla luce dei recenti principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, specialmente in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato. Il parere nasce dalla richiesta della Sezione Regionale del Trentino che ha rimesso alle Sezioni riunite due questioni di massima ossia se la legge di bilancio 145/2018 abbia abrogato i commi 1 e 1 bis dell'art. 9 della legge 243/2012 e se abbia prodotto effetti anche sulle condizioni per il ricorso all'indebitamento disciplinate dall'articolo 10, comma 3, della legge 243/2012. Per la Corte il saldo di finanza pubblica rilevante ai fini comunitari, come declinato dall'articolo 9 della legge 243/2012 (saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali) e quello degli equilibri propri del bilancio del singolo ente, previsti dall'articolo 162, comma 6, del Dlgs 267/2000 (equilibrio di competenza, complessivo e di parte corrente, sia in fase di previsione iniziale che di variazioni), rimangono separati sotto il profilo concettuale, ma devono trovare applicazione congiunta sotto il profilo operativo.



VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022**ENTRATE**

Le principali voci allocate nella parte delle entrate sono di seguito riportate.

Addizionale Comunale all'Irpef

Per l'anno 2020 lo stanziamento previsto in bilancio è pari a euro 240.000,00. L'ente ha confermato, per l'anno 2020, l'applicazione dell'addizionale nella stessa misura prevista per l'anno precedente (0,70%). Non sono previste soglie di esenzione.

IMU

L'articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema dell'imposizione immobiliare locale, stabilendo l'unificazione di Imu e Tasi.

Più precisamente, il comma 738 prevede che, a partire dal 2020, l'imposta unica comunale (Iuc) è abolita, fatte salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), mentre la "nuova" Imu è disciplinata dalle disposizioni dettate dai successivi commi da 739 a 783.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

	Esercizio 2019 rendiconto	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	683.000,00	640.000,00	683.000,00	683.000,00
TASI	1.042,57			
Totale	684.042,57	640.000,00	683.000,00	683.000,00

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2019 rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
TARI	768.823,00	690.000,00	768.823,00	768.823,00
Totale	768.823,00	690.000,00	768.823,00	768.823,00

In particolare, per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 690.000,00, con un decremento di euro 78.823,00 rispetto all'entrata accertata nel rendiconto 2019.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

In merito all'applicazione della TARI, l'**ARERA** (Agenzia di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente) ha stabilito una metodologia unica, sul modello di quanto fatto in questi anni nel settore idrico, per fissare i parametri di individuazione dei «costi efficienti» e gli obblighi di trasparenza nella definizione della TARI. In sostanza, l'imposta sarà calcolata sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti e smaltiti in relazione ai costi di servizio. Inoltre, eventuali variazioni tariffarie dal 2020 in poi dovranno essere giustificate solo in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini. Aumenti arbitrari e ingiustificati delle tariffe non saranno legittimi. Infine, i gestori dovranno rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti introducendo la Carta della Qualità del servizio smaltimento rifiuti e i documenti per la riscossione della TARI.

Il comma 5, articolo 107, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

Con deliberazione n. 79 del 30.09.2020, la Giunta Comunale ha confermato per l'anno 2020 le tariffe già applicate per l'anno precedente. Inoltre, con lo stesso atto ha rinviato la determinazione ed approvazione del Piano finanziario del servizio rifiuti al 31 dicembre 2020.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, nel bilancio di previsione 2020/22 sono previste le seguenti entrate tributarie:

- Imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
- Diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

Altri Tributi	Esercizio 2019 (rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICP	1.500,00	800,00	1.500,00	1.500,00
DPA	800,00	400,00	800,00	800,00
TOSAP	20.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00
Totale	22.300,00	18.700,00	22.300,00	22.300,00

Fondo di solidarietà comunale

La previsione in bilancio del fondo di solidarietà è pari a euro 1.002.288,00. Lo stanziamento corrisponde all'importo di competenza 2020 quantificato dal Ministero dell'Interno.

Risorse recupero dell'evasione tributaria

Le entrate derivanti dall'attività di verifica e controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Rendiconto 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Entrate recupero evasione tributaria	191.161,00	112.000,00	311.236,00	277.236,00
Totale	191.161,00	112.000,00	311.236,00	277.236,00

Con risoluzione n. 6/E del 15 giugno 2020, il Mef è intervenuto a risolvere alcuni dubbi interpretativi sorti con l'emanazione delle disposizioni contenute nel dl n.18 del 2020 e nel dl n.34 del 2020, confermando la possibilità di ripresa dell'attività di notifica degli atti di accertamento dei Comuni. La risoluzione contiene in particolare un'interpretazione sistematica degli articoli 67 e 68 del dl n. 18/2020 – che dispongono in merito allo svolgimento delle attività di recupero dell'evasione e di riscossione forzata – Per quanto riguarda il dl 18/2020, l'articolo 67, comma 1, ha previsto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori.

Al riguardo, il Mef si è espresso chiarendo che: "occorre evidenziare che tale norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione". In questo senso, la disposizione funge da salvaguardia di tutti gli enti impositori, impedendo *ope legis* il verificarsi di scadenze che, per ragioni derivanti dalla emergenza epidemiologica, in molti casi non avrebbero potuto essere rispettate. Per il richiamo operato dall'articolo 67, c.4, in commento all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159/2015, lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione, comporta un periodo ulteriore pari a 85 giorni che gli enti potranno utilizzare per espletare le attività considerate dalla norma. In altri termini, per tutti gli atti accertabili nel 2020 (di norma le annualità dal 2015 al 2019) i termini non scadono più al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, ma 85 giorni dopo. Il 2015 sarà quindi accertabile entro il 26 marzo 2021, il 2016 entro il 26 marzo 2022, e così via. L'articolo 68 dello stesso dl 18/2020, sospende invece i termini per i versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, relativi ad entrate tributarie e non tributarie (per es. derivanti da cartelle di pagamento, da atti di accertamento esecutivo, ecc.).

In conclusione, secondo la predetta Risoluzione, dal 1° giugno 2020 i Comuni possono riprendere la notifica degli atti di accertamento, con riferimento a tutte le annualità accertabili.

Entrate da titoli abilitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate derivanti da titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
Previsione 2020	120.000,00	25.800,00	94.200,00
Previsione 2021	120.000,00	25.800,00	94.200,00
Previsione 2022	120.000,00	25.800,00	94.200,00

La legge n. 232/2016, art. 1, comma 460, e smi, ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate derivanti da titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente a specifici utilizzi, attinenti prevalentemente a spese in conto capitale e senza vincoli temporali. In particolare, tali proventi devono essere destinati a:

- *realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
- *risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;*
- *interventi di riuso e di rigenerazione;*
- *interventi di demolizione di costruzioni abusive;*
- *acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;*
- *interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;*
- *interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;*
- *spese di progettazione.*

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Sanzioni amministrative cds	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE SANZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Con atto di Giunta n. 76 del 30.09.2020 la somma di euro 1.000,00 è stata destinata (per il 50% dell'entrata stimata) alle finalità di cui all'art. 208, comma 4, del codice della strada e s.m.i.

La quota vincolata è destinata al titolo 1 della spesa corrente per euro 1.000,00.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione2020	Previsione2021	Previsione2022
Fitti attivi e canoni patrimoniali	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2020	Spese/costi Prev. 2020	% copertura 2020
Asilo nido	0	0	n.d.
Casa riposo anziani	0	0	n.d.
Fiere e mercati	0	0	n.d.
Mense scolastiche	16.187	42.977	37,66%
Musei e pinacoteche	0	0	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	0	0	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0	0	n.d.
Corsi extrascolastici	0	0	n.d.
Impianti sportivi	0	0	n.d.
Parchimetri	0	0	n.d.
Servizi turistici	0	0	n.d.
Trasporti funebri	0	0	n.d.
Uso locali non istituzionali	0	0	n.d.
Centro creativo	0	0	n.d.
Altri Servizi	0,00	0,00	n.d.
Totale	16.187,00	42.977,00	37,66%

L'organo esecutivo con deliberazione n.78 del 30.09.2020, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 37,66%.

SPESE

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Rendiconto 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
101	Redditi da lavoro dipendente	1.443.177,54	1.379.102,16	1.340.785,00	1.310.785,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	336.530,41	360.450,00	346.150,00	346.150,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.840.253,10	2.025.062,66	1.821.159,00	1.816.859,00
104	Trasferimenti correnti	307.987,39	359.177,50	355.952,50	355.952,50
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	216.168,46	187.045,76	178.577,00	174.820,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.800,00	7.071,00	1.500,00	1.500,00
110	Altre spese correnti	102.053,72	562.227,17	591.860,73	591.338,73
Totale		4.248.970,62	4.880.136,25	4.635.984,23	4.597.405,23

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006, rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad euro 1.030.038,26;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 48.129,63.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese macroaggregato 101	1.125.455,11	1.269.030,00	1.272.380,00	1.242.380,00
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	58.613,97	72.000,00	58.000,00	58.000,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	1.184.069,08	1.341.030,00	1.330.380,00	1.300.380,00
(-) Componenti escluse (B)	154.030,82	434.022,06	373.463,68	373.463,68
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.030.038,26	907.007,94	956.916,32	926.916,32
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 risulta inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 pari a euro 1.030.038,26.

In merito ai nuovi vincoli introdotti, con decorrenza 2020, per la spesa del personale si evidenzia quanto segue:

Il decreto-legge n. 34/2019, all'art. 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. A seguito di intesa in Conferenza Stato-città in data 11 dicembre 2019 e tenuto conto di quanto deliberato dalla Conferenza medesima in data 30 gennaio 2020, è stato adottato il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, 17 marzo 2020 (di seguito «decreto attuativo») recante «Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni» disponendo specificatamente l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020. Il decreto attuativo, oltre alla decorrenza del nuovo regime, disciplina i seguenti ambiti:

1. specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
2. individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia;
3. determinazione delle percentuali massime di incremento annuale.

Il presente decreto è finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia. Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020. Il nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionale dei comuni si applica a decorrere dal 20 aprile 2020. Al fine di non penalizzare i comuni che, prima della predetta data, hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020, possano essere fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis della legge n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la

normativa vigente. Quanto precede solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell'allegato 4.2 al decreto legislativo n. 118/2011).

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2020-2022 è di euro 20.000,00. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.



Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

L'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c- b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2.742.988,00	278.415,00	278.415,00	0,00	10,15%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.116.330,82	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.090.502,00	138.722,00	138.722,00	0,00	12,72%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	314.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	5.264.285,82	417.137,00	417.137,00	0,00	7,92%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	4.949.820,82	417.137,00	417.137,00	0,00	8,43%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	314.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c- b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	3.097.647,00	310.220,08	310.220,08	0,00	10,01%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	679.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.083.945,00	138.722,00	138.722,00	0,00	12,80%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.082.790,92	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	11.943.515,92	448.942,08	448.942,08	0,00	3,76%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	4.860.725,00	448.942,08	448.942,08	0,00	9,24%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	7.082.790,92	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c- b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	3.063.647,00	310.220,08	310.220,08	0,00	10,13%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	679.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.083.945,00	138.722,00	138.722,00	0,00	12,80%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.885.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	7.712.275,00	448.942,08	448.942,08	0,00	5,82%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	4.826.725,00	448.942,08	448.942,08	0,00	9,30%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	2.885.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2020 - euro 22.586,17 pari allo 0,46% delle spese correnti;

anno 2021 - euro 21.647,73 pari allo 0,47% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 21.125,73 pari allo 0,46% delle spese correnti.

Lo stanziamento rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** per gli enti che utilizzano entrate a specifica destinazione (art. 195) ed anticipazioni di tesoreria (art. 222), il cui limite minimo è stabilito nella misura dello 0,45% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa (euro 13.600,00) rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

Fondi per spese potenziali

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto competenza per spese potenziali.

In particolare, sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Accantonamento rischi contenzioso	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Accantonamento oneri futuri			
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti:	0,00	0,00	0,00
TOTALE	11.200,00	11.200,00	11.200,00

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3, del TUEL, le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, paragrafo 5.2, lett. h), prevede che nel caso in cui, *a seguito di contenzioso, vi siano significative probabilità di soccombenza, o qualora vi sia una sentenza, non definitiva e non esecutiva, di condanna al pagamento di spese, in attesa dell'esito del contenzioso si è in presenza di una obbligazione giuridica passiva condizionata al verificarsi di un evento con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa.*

In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l'Organo di revisione ritiene necessario effettuare una ricognizione di tutte le cause esistenti, e predisporre o aggiornare una tabella nella quale indicare, per ogni causa in corso:

1. la valutazione del grado di rischio, analisi per la quale sarà necessario acquisire una relazione aggiornata del legale che patrocina l'ente;
2. l'importo già accantonato al fondo negli esercizi precedenti (se trattasi di cause sorte in anni precedenti);
3. l'importo da accantonare per l'anno in corso, sia per l'insorgenza di nuove cause, sia per l'accantonamento di ulteriori quote per le cause di anni precedenti, qualora si sia proceduto a frazionare la quota su più bilanci, in presenza di un contenzioso con rischio di importo elevato.

Nella valutazione del valore da accantonare si dovranno considerare tutte le spese potenzialmente derivanti a carico dell'ente, quali, ad esempio, il risarcimento danni richiesto, le rivalutazioni, gli interessi e le spese legali e di consulenza dei tecnici di ufficio.

Potranno invece essere eliminati e/o ridotti gli accantonamenti effettuati per cause il cui rischio non si è manifestato o si è manifestato per un importo inferiore a quanto accantonato.

Al riguardo, si riporta l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti della Campania:

"Parere n. 238/2017 della Sezione regionale di controllo per la Campania: "Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza."

Questa Sezione ha effettuato la classificazione delle passività potenziali, distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- *il debito certo* - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege, per effetto della art. 1, comma 714-bis l. 218/2015;

- *la passività "probabile"*, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);

- *la passività "possibile"* che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il *range* di

accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

- *la passività da evento "remoto"*, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

L'esigenza di giungere ad una corretta quantificazione del fondo rischi è stata fatta propria, più volte, dalla giurisprudenza di questa Corte. Significativa, da ultimo, quanto sostenuto dalla sezione delle Autonomie, nella Del. n. 14/2017, nella parte in cui si afferma che "...Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza..."

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2020-2022 l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Il Comune di Cinquefrondi detiene un'unica partecipazione nella società Piana Ambiente Spa che risulta in stato di fallimento. La quota di partecipazione posseduta è pari all'1,8%.

L'Organo di revisione ha verificato che non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2020-2022, non prevede la costituzione di nuove società o l'acquisizione di una nuove partecipazioni societarie.

L'Ente ha provveduto con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 28.03.2019 all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.682.691,47	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.365.166,72	7.082.790,92	2.885.550,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	1.076.501,72	25.800,00	25.800,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	6.350,00	4.750,00	4.750,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	1.977.706,47 0,00	7.061.740,92 0,00	2.864.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2020-2022 investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

Leasing

L'ente non prevede di acquisire beni mediante contratti di locazione finanziaria. Inoltre, non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione rileva che, nel periodo compreso dal bilancio di previsione, l'ente non ha programmato operazioni di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento.

Pertanto, non è necessario procedere alla verifica della compatibilità per gli anni 2020, 2021 e 2022 del limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art. 203 del TUEL.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	4.354.398,71	4.481.956,29	4.345.515,30	3.571.188,82	3.481.169,18
Nuovi prestiti (+)	250.000,00		0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	122.442,42	136.440,99	11.935,54	90.019,64	94.256,90
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/-	0,00	0,00	762.390,94	0,00	0,00
Totale fine anno	4.481.956,29	4.345.515,30	3.571.188,82	3.481.169,18	3.386.912,28

L'importo indicato al rigo "Altre variazioni", pari a euro 762.390,94, ha come fine quello di adeguare l'effettivo saldo contabile del residuo dei mutui in essere contratti dall'ente. In pratica, l'importo del residuo debiti per mutui indicato alla data del 31.12.2019 comprende anche il residuo debito relativo all'anticipazione di cassa di cui al DL n. 35/2013 (ammontante a euro 762.390,30) e arrotondamenti contabili pari a euro 0,64.

Gli oneri finanziari per ammortamento registrano la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	188.341,18	216.168,46	172.589,81	166.036,42	161.799,16
Totale fine anno	188.341,18	216.168,46	172.589,81	166.036,42	161.799,16

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario, e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	188.341,18	191.859,95	172.589,81	166.036,42	161.799,16
Entrate correnti	4.680.990,00	4.479.200,87	4.480.529,55	4.584.238,00	4.584.238,00
% su entrate correnti	4,02%	4,28%	3,85%	3,62%	3,53%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

Inoltre, non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è necessario costituire specifico accantonamento.

L'Ente, ai sensi dell'art. 113 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 (Semplificazione delle procedure di adesione alla rinegoziazione dei mutui degli enti locali), si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti. In particolare, la norma in commento ha disposto che: *"1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione"*;

Con successiva Circolare Cassa DD.PP. n. 1300/2020, l'istituto ha chiarito che sono rinegoziabili i mutui che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
- b) oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario;
- c) in ammortamento al 1° gennaio 2020;
- d) debito residuo da ammortizzare pari o superiore a 10.000 euro;
- e) scadenza successiva al 31 dicembre 2020;
- f) inclusi nello specifico elenco reso disponibile dalla CDP attraverso l'applicativo messo a disposizione sul sito istituzionale.

In data 26.05.2020 l'ente ha sottoscritto la proposta contrattuale avente ad oggetto la rinegoziazione dei prestiti concessi dalla CDP e riportati nell'Elenco Prestiti di cui all'allegato 1 al Contratto di Rinegoziazione, contrassegnati con i numeri di posizione ivi indicati.

Ai sensi degli artt. 115 e 116 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (D.L. Rilancio) l'Ente ha richiesto alla Cassa depositi e prestiti una anticipazione di liquidità al fine di estinguere i <<debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali>>. L'ammontare dei debiti pregressi che il comune di Cinquefrondi intende estinguere, mediante l'utilizzo dell'anticipazione di liquidità, è pari ad euro 1.050.701,72. Il rimborso dell'anticipazione è prevista mediante un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo previsto dal precedente articolo 115, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

In data 07.09.2020, a conclusione positivo dell'iter istruttorio, è stato sottoscritto il contratto definitivo di Anticipazione con la Cassa depositi e prestiti per un ammontare corrispondente all'importo richiesto (euro 1.050.701,72).

Con le suddette anticipazioni non sono stati finanziati debiti fuori bilancio.

Al riguardo, si osserva che le modifiche apportate al principio contabile applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 disciplinano le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità a rimborso pluriennale secondo lo schema di cui al *Paragrafo 3.20-bis*:



“...Le altre anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l'esercizio sono registrate come segue:

a) le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di prestiti";

b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;

c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell'anticipazione;

d) il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

Tali modalità operative devono essere seguite fino all'integrale rimborso delle anticipazioni ed essere rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione”...;



OSSERVAZIONI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti evidenzia quanto segue:

- a) Le previsioni di entrata e spesa corrente, pur complessivamente attendibili e congrue, devono essere verificate costantemente, con particolare riferimento alle entrate di natura tributaria ed extra-tributaria, adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero eccedenti o insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo. Il controllo dovrebbe riguardare, in particolare, le seguenti voci di entrata: entrate per recupero evasione tributaria, IMU, TARI, canoni servizio idrico integrato, contributo per rilascio permesso di costruire;
- b) La gestione delle entrate proprie ha assunto negli ultimi anni importanza strategica e gestionale, considerata l'evoluzione della finanza locale verso il federalismo. Le leve tributarie e tariffarie rappresentano oggi la parte più rilevante dei bilanci degli enti locali per la copertura delle spese correnti e la conseguente erogazione dei servizi ai cittadini. Imu, Tari, Tosap/Cosap, Imposta pubblicità, Addizionale comunale Irpef, Tariffe dei servizi a domanda, ecc., sostengono in misura elevata l'impatto del bilancio di parte corrente, sempre più rigido, a fronte di trasferimenti statali decrescenti. Per il comune di Cinquefrondi, assume fondamentale rilevanza, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, il miglioramento della gestione complessiva dei tributi locali per incrementare gli attuali livelli di riscossione e di accertamento;
- c) Le previsioni di cassa dovranno essere verificate nel corso della gestione, con particolare riferimento ai flussi derivanti dalla riscossione delle entrate della fiscalità locale. Tale attività si rende necessaria per l'adozione di misure correttive o provvedimenti tali da prevenire situazioni di tensione finanziaria tra riscossioni e pagamenti e, quindi, ridurre il ricorso alle anticipazioni del tesoriere e migliorare la tempestività dei pagamenti;
- d) La realizzazione delle previsioni inerenti il programma degli investimenti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti le fonti di finanziamento, in particolare quelle relative ai trasferimenti da altri enti e organismi pubblici;
- e) E' necessario aggiornare le scritture contabili relative all'erogazione dell'anticipazione di liquidità, riferita sia al decreto n. 35 del 2013 sia all'anticipazione richiesta ai sensi degli artt. 115 e 116 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (D.L. Rilancio), secondo la modalità di contabilizzazione prevista al paragrafo 3.20bis del Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

* * *

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto di quanto riportato nella parte dedicata alle passività potenziali, riscossione tributi locali e flussi di cassa,

esprime

parere favorevole sulla proposta di bilancio 2020-2022.

Raccomanda, l'ente, in merito ai contratti di anticipazione di liquidità, di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 3.20bis del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Il Revisore Unico
Rag. Rosario Morgante

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosario Morgante', is written over a horizontal line.